

**Manovra.** Nel triennio 2009-2011 ai precari potranno essere riservati non più del 40% dei posti messi a concorso

# Stabilizzazioni, in arrivo lo stop

Il Ddl di delega sul pubblico impiego fissa la dead line al 1° luglio prossimo

**Arturo Bianco**

Le stabilizzazioni di personale non potranno più essere effettuate dopo il 1° luglio, mentre nel triennio 2009/2011 ai precari potrà essere riservata una aliquota non superiore al 40% dei posti a concorso. È questa la novità del disegno di legge «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro», che la Camera ha approvato in prima lettura nei giorni scorsi. Proposta che costituisce uno dei quattro collegati alla manovra che godono di una corsia preferenziale per l'esame del Parlamento.

Dal prossimo 1° luglio saranno abrogate le norme delle leggi 296/2006 e 244/2007 che prevedono la stabilizzazione dei lavoratori dipendenti con anzianità triennale. Viene consentito che, nelle more, essi possano essere stabilizzati a condizione che le procedure selettive siano esplesate entro la data di entrata in vigore della legge e che le stesse siano concluse entro il 30 giugno 2009. Si mette così la parola fine alla sa-

natoria: da sottolineare che le amministrazioni che vogliono utiliz-

## NON SOLO NUMERI

Le dotazioni organiche del futuro dovranno anche contenere l'indicazione dei profili, delle categorie e delle posizioni economiche

zare ancora questa opportunità devono affrettarsi a deliberare l'avvio della procedura e a svolgere le prove selettive entro la data di entrata in vigore della legge, cioè presumibilmente entro la fine dell'anno. Le uniche eccezioni potranno essere previste in un Dpcm adottato entro i 120 giorni successivi alla entrata in vigore della legge sulla base degli esiti del censimento dei lavoratori precari previsto dalla stessa norma e che si dovrebbe concludere entro i 60 giorni successivi alla entrata in vigore di questa norma.

Visono poi altre tre dirette conseguenze delle nuove regole. In primo luogo, le assunzioni a tempo determinato e il conferimento di incarichi di collaborazione co-

ordinata e continuativa potranno essere effettuate solo rispettando i vincoli dettati dal Dl 112/2008. In secondo luogo cesseranno le proroghe della utilizzazione dei dipendenti a tempo determinato nelle more delle procedure di stabilizzazione. Infine, è evidente che la stabilizzazione per coloro che maturano l'anzianità triennale dopo il 30 giugno 2009 è da considerare preclusa.

La norma consente inoltre alle Pa di riservare nel triennio 2009/2011 posti in misura non superiore al 40% delle assunzioni effettuate tramite concorsi pubblici ai lavoratori a tempo determinato in possesso della anzianità triennale. Si confermano i requisiti previsti dalla Finanziaria 2008 per individuare i soggetti stabilizzabili: essere in servizio al 1° febbraio 2007 con anzianità di tre anni o conseguire tale anzianità sulla base di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006 o essere stati in servizio per almeno tre nel quinquennio precedente il 1° febbraio 2007 o essere in servizio al 1° gennaio 2008 e conseguire l'anzianità triennale sulla base di contratti stipulati prima del 28 set-

tembre 2007. E inoltre le amministrazioni possono decidere che l'attività svolta presso una Pa dai collaboratori coordinati e continuativi per almeno tre anni nel quinquennio precedente il 28 settembre 2007 sia adeguatamente valorizzata in termini di punteggio nei concorsi pubblici indetti nel triennio 2009/2011.

Ma le novità non si fermano qui. Di rilievo è il vincolo per cui le dotazioni organiche non potranno più limitarsi a contenere il numero dei dipendenti, ma dovranno indicare anche le categorie, i profili e le posizioni economiche. Strettamente correlata è la preferenza che viene ribadita per i concorsi pubblici rispetto alle progressioni verticali, lo stimolo alla mobilità volontaria, l'allungamento da 3 a 4 anni della durata delle graduatorie concorsuali e la possibilità di prevedere come titolo preferenziale a parità di punteggio per i servizi in cui si giudichi necessario il possesso di tale requisito. Non meno importante anche la norma che consente a tutte le Pa di rivedere i part time concessi alla luce della possibilità prevista dal Dl 112 di rigettare l'istanza nel caso in cui il suo accoglimento pregiudichi l'attività.

## Le misure

### Le ipotesi in discussione

- Abrogazione dal 1° luglio 2009 delle norme sulla stabilizzazione
- Limitazione dei permessi per chi assiste congiunti disabili
- Preferenza per i concorsi pubblici, durata quadriennale delle graduatorie e introduzione della preferenza per i residenti
- Carattere analitico delle dotazioni organiche
- Incentivazione della mobilità
- Correzioni al Dl 112 per le assenze e le norme sugli incarichi di collaborazione
- Possibilità di revisionare i part time già concessi
- Introduzione dell'aspettativa per avviare attività imprenditoriali
- Revisione delle norme su congedi, permessi e aspettative

